

COMITATO GRESE DI LAZISE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI ESTIVI
(gr.est.)

ART. 1 PRINCIPI

A seguito dell'esperienza maturata in questi anni come comitato grest e dalla necessità di rivedere alcuni aspetti riguardanti le iscrizioni, si è deciso di aggiornare il regolamento per definire i criteri di accesso al servizio estivo da parte delle famiglie.

Il Comitato grest in collaborazione con il Comune di Lazise garantisce il benessere psicofisico dei minori residenti nel territorio comunale, promuovendo l'elaborazione della cultura dell'infanzia e pre-adolescenza attraverso la valorizzazione delle caratteristiche peculiari dei singoli, il coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione con le diverse realtà presenti sul territorio. A tal fine, il presente regolamento intende disciplinare i servizi estivi (grest), per garantire ai minori che trascorrono a Lazise il periodo estivo un contesto attento ai loro bisogni e alle loro risorse, in cui offrire spazi e momenti educativi, ricchi di proposte adeguate all'età dei partecipanti e, ove possibile, aperte alle agenzie educative del territorio.

ART. 2 SERVIZI

I centri estivi (grest elementari Lazise e Colà) accolgono bambini dai 6 anni agli 11 anni, che abbiano frequentato almeno un anno di scuola primaria, mentre il centro estivo dai 12 ai 14 anni accoglie i ragazzi (grest medie Lazise), che abbiano frequentato almeno la prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Le attività vengono svolte di norma in sedi scolastiche dotate di spazio esterno. I servizi sono articolati su turni di una settimana, dal lunedì al venerdì.

ART. 3 ISCRIZIONI

Le iscrizioni vengono effettuate per singoli turni della durata di una settimana, al fine di consentire iscrizioni più rispondenti ai bisogni delle famiglie e di operare una programmazione più puntuale delle risorse da utilizzare. Il servizio educativo territoriale del comune di Lazise, prima del termine dell'anno scolastico, predispone e divulga l'avviso di apertura dei termini per le iscrizioni, entro un congruo tempo. Nei suddetti avvisi viene indicata la durata e gli orari dei servizi estivi, il luogo di ubicazione degli stessi, le quote di contribuzione e le modalità di iscrizione e di pagamento predisposte dal comitato grest.

ART. 4 AMMISSIONE AI SERVIZI ESTIVI

Possono accedere ai servizi estivi di cui al punto 2 i bambini residenti nel Comune di Lazise e nel caso ci siano ancora posti disponibili anche i non residenti.

In caso di richieste superiori al numero dei posti disponibili verrà data precedenza, con il seguente ordine, a:

1. **RESIDENTI** (si intende con almeno un genitore residente nel comune di Lazise o nella frazione Ronchi)
2. **NON RESIDENTI** (ma frequentati le scuole del comune di Lazise)
3. **NON RESIDENTI.**

I richiedenti che non saranno riusciti ad iscriversi potranno essere inseriti in una lista di attesa, dove potranno essere ripescati nel caso di rinunce da parte di altri.

Nell'ottica inclusiva, facendo riferimento e mantenendo la priorità sancita nelle tre categorie sopra riportate, verrà data priorità ai:

- 1) bambini disabili certificati dal competente servizio dell'Ausl 9,
- 2) bambini segnalati dal Servizio Sociale,

Nel caso in cui, anche dopo aver applicato i sopra descritti criteri, si presentassero delle situazioni di parità, l'ammissione avverrà seguendo l'ordine progressivo di iscrizione.

Per situazioni di particolare rilevanza nella decisione dell'ammissione al grest, potrà essere richiesta dal comitato grest una riunione per decidere eventuali azioni da intraprendere.

Nell'ottica di favorire il volontariato e cittadinanza attiva all'interno delle realtà (gruppo animazione pacengo, centro giovanile parrocchiale e parrocchia san giorgio colà) facenti parte attivamente del comitato grest, eventualmente ne facessero richiesta, verranno garantiti per ogni ente due posti per i genitori non residenti segnalati dai responsabili.

La disponibilità dei posti viene definita ogni anno sulla base della capienza delle strutture individuate e delle risorse di bilancio assegnate al servizio. Conclusa la raccolta delle domande presentate entro i termini, il servizio educativo territoriale comunica tramite mail alle famiglie l'ammissione o la non ammissione al servizio (grest).

Per i non residenti l'iscrizione potrà essere effettuata on-line nei termini indicati dagli avvisi divulgati, dopo la verifica della disponibilità del posto si dovrà provvedere entro 48 ore a versare sul conto corrente la quota di partecipazione.

Per i non residenti verrà data precedenza a chi ha il figlio/a frequentante le scuole di Lazise nell'anno scolastico appena concluso.

Il primo giorno di frequenza il genitore o facente funzione, dovrà portare il modulo di adesione (pena la non ammissione al grest) disponibile sul sito www.comune.lazise.vr.it, debitamente compilato e la certificazione medica in caso di

- bambini affetti di allergie alimentari
- bambini che necessitano di somministrazione di farmaci salvavita
- bambini non idonei all'attività ludico-sportiva

Nei casi di figli iscritti a centri estivi (Grest) diversi, verrà applicata la quota intera al figlio più grande, prevedendo l'agevolazione per i figli più piccoli come da tariffe determinate dal comitato grest.

Tutte le iscrizioni che avverranno dopo l'ultima data di iscrizione indicata, nell'eventualità ci fossero ancora dei posti disponibili subiranno un aumento di € 20 sulla quota prevista

I genitori che nel corso del centro estivo (grest), faranno richiesta di prolungare il periodo di partecipazione di una o più settimane, verificata la disponibilità di posto, pagheranno la quota intera a settimana.

Art. 4.1. Trasporto

I genitori che richiederanno il TRASPORTO, saranno tenuti a versare la quota di adesione e se a conclusione delle iscrizioni si raggiungerà il numero minimo di 25 iscritti per sede grest a settimana, riceverà tramite mail la comunicazione relativa all'attivazione del servizio con prospetto degli orari e fermate pulmino. Nel caso il servizio trasporto non venisse attivato per mancanza di iscritti la quota del trasporto verrà restituita alla famiglia.

Art. 4.2. Tessera NOI

Tutti gli iscritti al centro estivo (grest) sono in obbligo di essere in possesso della tessera del circolo NOI aggiornata all'anno di partecipazione all'attività estiva. Per chi non è tesserato potrà versare la quota con l'iscrizione on-line, oppure, recarsi nel circolo Noi più vicino a dove risiede. La mancanza della tessera del circolo Noi non permette, anche se iscritto, la partecipazione del minore al centro estivo (grest)

Art. 4.3 Norme comuni

Le eventuali domande presentate fuori termine, vengono accolte qualora vi siano posti disponibili e le condizioni organizzative lo consentano, dopo aver soddisfatto le richieste presentate entro la scadenze sancite da calendario divulgato i giorni prima delle iscrizioni.

ART. 5 RINUNCE AI SERVIZI ESTIVI

Per consentire un'efficiente ed economica organizzazione dei servizi e richiamare l'utenza alla necessità di effettuare una ponderata scelta dei turni da richiedere, le rinunce effettuate al servizio educativo territoriale, antecedente l'inizio del turno cui la rinuncia è riferita, non daranno rimborso alla quota. In caso di rinuncia tardiva, dopo il settimo giorno precedente l'inizio del turno, o di mancanza di rinuncia scritta, anche in caso di assenza per tutto il turno, verrà addebitata l'intera quota di contribuzione. In ogni caso, la quota di contribuzione è dovuta per situazioni di oggettiva eccezionale gravità, previa richiesta debitamente documentata presentata entro il termine del servizio estivo (es. ricoveri ospedalieri, decesso congiunti, ecc.) . In caso di rinuncia il posto riservato dal richiedente rinunciataro sarà assegnato ad altri bambini presenti nelle liste d'attesa.

ART. 6 TARIFFE, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E PAGAMENTI

Il comitato grest in collaborazione con l'amministrazione comunale provvede a determinare forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie residenti, a cui verrà richiesto di recarsi con la documentazione aggiornata dell'ISEE dall'assistente sociale, che in base alle informazioni acquisite con il colloquio ed indagine sulla situazione economica, proporrà l'attribuzione di eventuali agevolazioni tariffarie.

La mancata presentazione da parte della famiglia della richiesta di riduzione e della prescritta documentazione comporta l'assegnazione d'ufficio della tariffa non agevolata.

I servizi sociali potranno dare indicazioni in merito a situazioni seguite dagli uffici competenti per chiedere collaborazione nell'inserimento del minore durante l'attività del centro estivo, realizzando un progetto condiviso con il personale operante nell'attività estiva.

Il genitore richiedente il servizio è il soggetto giuridicamente obbligato nei confronti dell'Ente capofila per i pagamenti. Per poter addebitare il pagamento all'altro genitore sarà necessario allegare una dichiarazione congiunta, sottoscritta da entrambi i genitori, contenente i dati anagrafici del genitore non richiedente.

ART. 7 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante il centro estivo (grest) gli utenti dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale e alla successiva segnalazione scritta e circostanziata da parte del coordinatore del servizio alla famiglia, il Comitato relativamente alla gravità del comportamento, potrà adottare come provvedimento la sospensione dal servizio del minore.

In caso di sospensione non è riconosciuto alcun diritto al rimborso della tariffa.

In caso di eventuali danni arrecati volontariamente a cose e persone, potrà essere richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore o a chi ne fa le veci.

I limiti orari di entrata e uscita dovranno essere rispettati sia al mattino, per consentire l'avvio delle attività e la prenotazione del pasto, sia al termine del servizio.

Qualora, dopo l'orario di chiusura, un bambino non sia ancora stato preso in consegna, l'operatore presente è tenuto a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita. Se tale comportamento dovesse essere ripetuto più volte nel corso dell'estate, si adotteranno i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- segnalazione ai servizi sociali o autorità competenti

- sospensione dal servizio.

In caso di sospensione non è riconosciuto alcun diritto al rimborso della tariffa.

ART. 8 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI ESTIVI

Il comitato grest si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico. In caso di sospensione per un solo giorno, non sorge diritto al rimborso della tariffa. In caso di sospensione per più giorni la tariffa sarà ridotta in proporzione, decurtando un quinto della quota settimanale per ogni giorno di sospensione.

ART. 9 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme vigenti in materia.